



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**PRESIDENZIALE N. 28/17/PRES**

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,  
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS  
(PROC. N. 628/DDA/FP - <http://newzone.us.to>)**

## **IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1264, pervenuta in data 31 ottobre 2017 (prot. n. DDA/0002409), è stata segnalata dalla FIEG-Federazione Italiana Editori Giornali, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza, sul sito *internet* newzone.us.to, alla pagina newzone.us.to/giornali di una pluralità di opere di carattere editoriale, rappresentate dalle edizioni digitali integrali di una grande quantità di testate di quotidiani e periodici in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le edizioni digitali dei citati quotidiani e periodici, come documentato dalla Federazione, sono rese disponibili integralmente e regolarmente, in modo puntuale e sistematico, sul predetto sito. La FIEG dichiarava altresì che “*Con la presente istanza si chiede di agire al fine di ottenere: - la rimozione di tutte le edizioni digitali delle testate di aziende associate alla FIEG attualmente presenti sul sito de quo; - la cessazione della sistematica messa a disposizione delle edizioni digitali di tutte le testate di aziende associate alla FIEG*”;
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, per il tramite di un accesso mediante credenziali, riproduzioni delle edizioni digitali dei quotidiani e periodici appartenenti alle associate FIEG, messe a disposizione regolarmente e sistematicamente sul sito oggetto di istanza, e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 101, della citata legge n. 633/41;
3. Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato da un soggetto non identificabile, sul sito non sono disponibili contatti; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società NC Numericable S.A., con sede 6 rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne, Francia, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@numericable.fr, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati in Francia; il 100% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;
4. Con comunicazione del 6 novembre 2017 (prot. n. DDA/0002441), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 628/DDA/FP relativo all'istanza DDA/1264, rilevando che la stessa non risultava irricevibile,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 101, della citata legge n. 633/41;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, dell'avvio del procedimento n. 628/DDA/FP è stata data comunicazione ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti, nel caso di specie, dal 6 novembre 2017, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito *internet newzone.us.to*, è risultato che, alla pagina *internet newzone.to.us/giornali* sono tuttora messe sistematicamente a disposizione le edizioni digitali di quotidiani e periodici di associate FIEG;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie, il sito *us.to* fornisce servizi di cosiddetto "*URL shortening*", ovvero un servizio gratuito che consente accorciare indirizzi di pagine *internet* anche molto lunghi in brevi *link* formati da pochi caratteri, consentendo di condividerli più facilmente sul *web* e di renderli più facilmente memorizzabili;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda la pagina [newzone.us.to/giornali](http://newzone.us.to/giornali), per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di inibizione dell'accesso all'intero sito [us.to](http://us.to), con conseguente disabilitazione dell'intero servizio di "URL shortening" fornito dal sito e di tutti gli indirizzi a pagine internet, che risultano abbreviati dal servizio offerto dal sito oggetto di istanza;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

### **DECRETA**

l'archiviazione degli atti relativi all'istanza DDA/1264 e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani